

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E DPI

Bassano del Grappa, 20 aprile 2020

L'articolo 64 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto un credito d'imposta per imprese e professionisti per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute nel 2020.

L'articolo 30 del D.L. n. 23/2020 ha esteso tale credito d'imposta alle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Le tipologie di spese ammissibili per quanto attiene alla **sanificazione** sono dunque le seguenti:

- spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
- spese di sanificazione degli strumenti di lavoro.

Fra i **dispositivi di protezione individuale** rientrano i seguenti:

- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3;
- guanti;
- visiere di protezione e occhiali protettivi;
- tute di protezione e calzari.

Fra gli **altri dispositivi di sicurezza** rientrano i seguenti:

- barriere protettive;
- pannelli protettivi;
- detergenti mani.

Il credito è calcolato nella misura pari al **50% della spesa sostenuta e documentata** e fino al **limite massimo di credito di € 20.000** per ciascun contribuente.

Ad oggi mancano però le modalità attuative in quanto è prevista l'emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il MEF, di un decreto attuativo recante i criteri/modalità di applicazione nonché di fruizione del credito.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.